

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 280/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 16/CGF – RIUNIONE DEL 6 SETTEMBRE 2007

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Patierno Dr. Antonio, Leoni Dr. Roberto, Attolico Avv. Lorenzo, Celotto Prof. Alfonso, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio-Segretario.

1. **RICORSO DELL'A.S.D. PALERMO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:**
 - **DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. MATTA SALVATORE;**
 - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI PROSSIMA ISCRIZIONE E L'AMMENDA DI EURO 2.000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ;**
 - **DELLA SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI RIVAS DOMINGUEZ ANTONIO RAMON, LARREA FLORES DIGNO DANIEL, NUNEZ AVALOS FELICIANO RAMON PER ANNI 3,****SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 40 N.O.I.F. NONCHÉ DELL'ART. 8 COMMA 6 C.G.S. E LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 COMMA 7 E 2 COMMA 4 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 747 del 7.06.2007)

L'A.S.D. Palermo Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5, che aveva inflitto le sanzioni della squalifica per 2 anni al signor Matta Salvatore, della penalizzazione di 15 punti e l'ammenda di €2.000,00 a carico della società e della squalifica per 3 anni inflitta ai calciatori Rivas Dominguez, Larrea Flores, Nunez Avalos.

Tali sanzioni erano state decise sulla base del deferimento operato dal Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 C.G.S. che impone a tutti coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali di comportarsi "secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva", in relazione a quanto disposto all'art. 40 N.O.I.F. in materia di limitazioni nel tesseramento dei calciatori.

La Procura Federale, inoltre, aveva ravvisato una violazione dell'art. 8, comma 6 C.G.S., il quale sanziona come "grave illecito sportivo" la violazione delle Norme Federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza. Pertanto, la Procura aveva richiesto che venisse applicata la medesima disposizione laddove sancisce che "le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di

compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extracomunitari" debbano essere ritenuti responsabili e pertanto richiedeva che venissero puniti ai sensi dei seguenti commi 7 e 8.

In particolare, in applicazione del citato comma 7, la società doveva per l'accusa essere ritenuta responsabile direttamente ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S. e pertanto punita ai sensi dell'art. 13, comma 1.

Questa Corte di Giustizia Federale deve rilevare il fatto che la società istante, pur avendo presentato richiesta degli atti relativi al procedimento in discorso in data 12.6.2007 ed avendoli ricevuti in data 26.7.2007, non ha nei giorni successivi provveduto ad inviare le motivazioni del reclamo, con ciò violando la previsione contenuta all'art. 37, comma 1, lett. a) del nuovo C.G.S. che dispone che "nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi".

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Palermo Calcio a 5 di Palermo per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito del ricevimento di copia degli atti.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C.F. TORINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. BERSANO COSIMO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 110 del 21.6.2007)

All'esito dell'esame della informativa inviata dal Segretario della F.I.G.C., con la quale veniva trasmessa una lettera della calciatrice Selena Mazzantini, all'epoca dei fatti tesserata per la A.C.F. Torino Femminile, in cui l'atleta segnalava il mancato pagamento di parte delle proprie spettanze economiche da parte della stessa A.C.F. Torino Femminile relative alla Stagione Sportiva 2005/2006, e valutata la decisione della C.A.E. in data 15.12.2006 - passata in giudicato in quanto non impugnata dalla società - con la quale il citato organo (i) aveva riscontrato tale violazione in capo alla medesima società ed (ii) aveva ordinato il pagamento in favore della calciatrice della somma di € 4.800,00, la Procura Federale deferiva il signor Cosimo Bersano, presidente della A.C.F. Torino Femminile, e la stessa società per rispondere, il primo, della violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 94 ter, comma 11, N.O.I.F., la seconda, ai sensi di quest'ultimo articolo e dell'art. 2, comma 4, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta.

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione del 21.6.2007, ha accolto la richiesta della Procura Federale, applicando i minimi edittali attraverso la sanzione di un punto di penalizzazione alla società, da scontare nella Stagione Sportiva 2007/2008, e l'inibizione per anni uno al presidente della società stessa, signor Cosimo Bersano.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Corte la A.C.F. Torino Femminile lamentando:

1) che la società ha concluso nel marzo del 2007 - quindi successivamente al decorso del termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. - un accordo transattivo con la calciatrice che prevede il differimento del pagamento di quanto dovuto, sostenendo come il nuovo termine convenzionalmente determinato dalle parti sostituisca il termine di pagamento indicato dalla normativa federale;

2) la contraddittorietà della decisione della Commissione Disciplinare rispetto ad alcuni precedenti giurisprudenziali.

3) l'abnormità delle sanzioni rispetto alla condotta tenuta della società ed ai precedenti citati nel ricorso;

4) l'impossibilità di comminare l'inibizione al presidente, in quanto, ai sensi dell'art. 7, comma 7, C.G.S. non è stata accertata la partecipazione dello stesso all'illecito.

Per quanto esposto, la ricorrente ha richiesto l'annullamento delle sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile e, in subordine, la riduzione delle stesse.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 6.9.2007, sono presenti il signor Cosimo Bersano, personalmente, ed il legale della A.C.F. Torino Femminile, avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel proprio ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente, altresì, il rappresentante della Procura Federale che conclude per la conferma della sanzione applicata alla società e per la riduzione dell'inibizione al Presidente della società nella misura del minimo edittale, mesi 6, previsto dal nuovo C.G.S. per la medesima violazione.

La C.G.F., esaminati gli atti, rileva che debba essere confermata la sanzione di un punto di penalizzazione nei confronti della società, perchè (i) non vi è prova né principio di prova in ordine al presunto accordo transattivo tra la società stessa e la calciatrice Mazzantini, diretto a dilazionare il pagamento dei compensi in questione, in quanto lo stesso accordo non è mai stato prodotto in atti, così come (ii) non è stata provata l'estraneità del Presidente della società, Cosimo Bersano ai fatti in questione e, in ogni caso, (iii) prevale il dettato della norma federale, art. 94, comma 11, delle N.O.I.F., che impone, in caso di mancata impugnazione della decisione della C.A.E., il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla comunicazione di tale decisione.

In ordine, invece, alla sanzione inflitta al signor Cosimo Bersano, questa Corte ritiene di accogliere la richiesta della Procura Federale, tenuto conto del minimo edittale stabilito dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva per la violazione oggetto del presente procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall'A.C.F. Torino di Venaria (Torino) e, per l'effetto, visto l'art. 8 comma 10 C.G.S., dispone la riduzione dell'inibizione inflitta al signor Bersano Cosimo a mesi 6. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. MARIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 38. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 7 del 26.7.2007)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale dell'allenatore di base Maurizio Marin ai sensi dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto di fatto, pur non essendo tesserato, funzioni di allenatore della squadra Allievi Regionali dell'A.S.D. Savignanese dal 17 settembre al 3 dicembre 2006 e successivamente in data 21.12.2006 per essere stato tesserato dall'A.S.D. Santarcangelo per allenare la prima squadra partecipante al Campionato di Serie D, la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., con la decisione di cui in epigrafe, ritenuto il Marin responsabile dell'addebito disciplinare contestatogli, gli infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31.12.2007.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Corte il Marin, assumendo di non aver svolto alcuna attività di allenatore della società Savignanese e che la presenza del suo nominativo nelle distinte di alcune gare a livello giovanile era frutto di una leggerezza dettata esclusivamente dalla ignoranza della normativa federale.

In linea gradata all'accoglimento del ricorso ha chiesto una congrua riduzione della sanzione disciplinare.

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Nel merito correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto il fatto accertato nella sua obiettiva materialità, non soltanto in virtù delle prove documentali acquisite, ma anche in considerazione della ammissione del Marin, in sede istruttoria, di aver svolto le funzioni di allenatore nel corso delle gare disputate dalla società Savignanese.

Sussiste pertanto la violazione regolamentare addebitata al Marin dal momento che l'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico sanziona in maniera esplicita e inequivoca l'attività svolta dai tecnici nel corso della medesima Stagione Sportiva per più di una società, ancorché di fatto e indipendentemente dal ramento.

Ad avviso della Corte di Giustizia Federale ricorrono invece giusti motivi per rideterminare in maniera più contenuta la sanzione inflitta dal primo giudice, considerata la buona fede dell'incolpato che ha agito con un grado di intensità scarsamente doloso ed ha prontamente riconosciuto la violazione regolamentare.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto signor Marin Maurizio, riducendo la sanzione inflitta a tutto il 31.10.2007.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Leoni Dr. Roberto, Attolico Avv. Lorenzo, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

4. RICORSO DELL'A.C. MEZZOCORONA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO DI SERIE C/2 MEZZOCORONA/NUORESE DEL 26.8.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 13/C del 28.8.2007)

La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Mezzocorona S.r.l. di Mezzocorona (Trento).

5. RICORSO DELL'A.C. MEZZOCORONA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA MEZZOCORONA/UNION QUINTO DEL 29.8.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/CI del 30.8.2007)

La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Mezzocorona S.r.l. di Mezzocorona (Trento).

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 9 Ottobre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete